Interessi moratori e usura

Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi

di Fabrizio Piraino

La pronunzia

La Corte di cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite (1) sulla questione di particolare importanza relativa, in primo luogo, all'inclusione o meno degli interessi moratori nella fattispecie dell'usura in astratto introdotta dalla riforma operata dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, mediante la novellazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.; e, in secondo luogo, alle modalità di verifica del carattere usuraio di tali interessi.

La vicenda da cui prende le mosse la pronuncia vede una società finanziaria ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate scadute e di quelle a scadere comprensive di interessi, nonché degli interessi moratori al tasso dell'1,5% mensile e di due penali, in conseguenza dell'inadempimento di un contratto di credito al consumo. Il decreto viene revocato dal Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione del consumatore, facendo leva sul carattere abusivo delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative alle conseguenze dell'inadempimento e sulla consistenza usuraria della misura degli interessi moratori. La decisione viene confermata dalla Corte d'Appello e, pertanto, viene proposto ricorso per cassazione. Nel giudizio di legittimità la Prima sezione della Corte di cassazione

rimette al Primo Presidente (2) la guestione di particolare importanza relativa alla possibile preclusione all'assoggettamento degli interessi moratori opposta dal c.d. principio di simmetria tra le voci di costo rilevate per la determinazione del trasso effettivo globale medio (tegm) e quelle prese concretamente prese in considerazione dal giudice per calcolare il tasso effettivo globale del contratto in contestazione (teg). In particolare, l'ordinanza di rimessione ha sollevato l'interrogativo se il principio di simmetria "consenta o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio". In caso di risposta affermativa, l'ordinanza pone il quesito se per l'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori "sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma 1 dell'art. 2 [L. 108/1996], o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione".

(1) Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, in questa Rivista, 2020, 639 ss., con commento di A. Stilo, Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria; in Corr. giur., 2020, 1305 ss., con nota di G. Guizzi, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?; in Banca, borsa, tit. cred., 2021, con nota di U. Salanitro, Il disincanto del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite, letto in anteprima grazie alla cortesia dell'autore. Cfr. anche L. Morisi, Usura e interessi di mora: in medio stat virtus?, in questo stesso numero, 113 ss.; G. Colangelo, Le Sezioni Unite della Cassazione e la salvezza degli interessi moratori: il divorzio dalla matematica e la tutela del contraente forte, ivi, 89 ss. e P. lamiceli, Credito al consumo, nullità parziale e integrazione del contratto: la sorte dei tassi moratori tra vessatorietà della clausola e disciplina anti-usura, ivi, 102 ss.; C. Colombo, Interessi di mora e disciplina

antiusura. Prime osservazioni a margine della pronuncia delle Sezioni Unite, in giustiziacivile.com, 2020.

(2) Cass. Civ. 22 ottobre 2019, n. 26946, ord., in *Corr. giur.*, 2020, 26 ss., con nota di C. Colombo, *Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite*; in *Giur. it.*, 2020, 1334 ss., con nota di A. Barenghi, *A volte ritornano: si riapre il problema della mora oggettivamente usuraria*; in questa *Rivista*, 2020, 29 ss., con nota di L. Morisi, *Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari*; in *Riv. not.*, 2020, 104 ss., con nota di C. Cicero - M. Maxia, *La questione dei rapporti tra interessi moratori e usura*, in attesa delle Sezioni unite. Sulla pronuncia v. anche i commenti di E. Quadri, *Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 655 ss. e di F. Piraino, *La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto. ivi.* 2020, 593 ss.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di sciogliere i nodi sollevati dall'ordinanza di rimessione enunciando i seguenti principi di diritto: 1) gli interessi moratori sono sottoposti alla normativa antiusura e vanno dunque inclusi nel teg, il quale abbraccia qualunque promessa di somme correlata al contratto concluso, anche se di natura non corrispettiva; 2) sussiste un principio di simmetria tra la composizione del tegm e quella del teg e pertanto, sebbene le rilevazioni trimestrali non includano la media degli interessi moratori praticati nel trimestre precedente, al tegm va sommato la maggiorazione media prodotta dagli interessi moratori rilevata a soli fini statistici dalla Banca d'Italia e riportata nei decreti ministeriali di fissazione del tegm, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento del 25%, cui vanno aggiunti ulteriori 4 punti percentuali; 3) se i decreti ministeriali non contengono l'indicazione della maggiorazione media prodotta dagli interessi moratori, il confronto va condotto, in deroga al principio di simmetria, tra il tegm e il teg inclusivo degli interessi moratori; 4) in caso di superamento del tasso soglia ad opera degli interessi moratori, il rimedio è la nullità di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., la quale produce la caducazione della clausola di pattuizione del tasso degli interessi moratori e comporta, quindi, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., la conservazione di questi ultimi nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti; 5) l'accertamento del carattere usurario degli interessi può essere richiesto anche in corso di rapporto, prima che si consumi l'inadempimento, ma l'inefficacia conseguente alla nullità riguarderà soltanto gli interessi moratori effettivamente praticati, sicché, se il finanziatore dovesse applicare interessi moratori in misura inferiore a quanto pattuito nel contratto, così da non determinare il superamento del tasso soglia, la caducazione non potrà operare; 6) nei contratti di finanziamento tra consumatori e professionisti concorre la disciplina delle clausole abusive di cui all'art. 33, comma 2, lett. f), c. cons.. il che schiude la possibilità invocare in alternativa la nullità di protezione di cui all'art. 36 c. cons.; 7) nei giudizi sulla natura usuraria degli interessi moratori l'onus probandi a carico del debitore include la deduzione del tipo contrattuale, della clausola negoziale contestata, del tasso moratorio in concreto applicato, dell'eventuale qualità di consumatore dell'attore; della misura del tegm nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale applicabile *ratione temporis*; mentre grava sulla controparte la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto dell'attore.

A tali conclusioni le Sezioni Unite approdano al termine una motivazione articolata, ma la ratio decidendi effettiva - quella che prevale su ogni altra argomentazione - risiede nel perseguimento della maggior tutela del debitore-sovvenuto (3). E tuttavia, a dispetto di tale ragione prevalente, le indiscutibili forzature, tanto di ordine interpretativo quanto di ordine squisitamente logico, che costellano il ragionamento della Suprema corte perseguono l'obiettivo della riscrittura delle norme sull'usura in astratto, ispirata al compromesso tra le esigenze dei sovvenuti e la salvaguardia del sistema bancario. La ricerca di un sostanziale equilibrio ha irretito alcuni dei primi commentatori, suggerendo loro che il fine giustifica e mezzi e che, nonostante le evidenti esasperazioni, la decisione possa essere, tutto sommato, condivisa (4). Agli osservatori più smaliziati non è però sfuggita che la sostanza è nel segno della maggiore attenzione riservata alla tenuta del sistema bancario (5), squassato da una giurisprudenza ondivaga su molte materie rilevanti, non ultima quella dell'usura in astratto. E così, con un capovolgimento di prospettiva, che non può non essere considerato intenzionale, la proclamata maggiore tutela del debitore si è tradotta in una soluzione che, invece, preserva in via prioritaria il sistema bancario, anche in presenza di contratti dalla redditività eccessiva anche per il concorso degli interessi moratori. Che ciò sia frutto di una certa dose di ipocrisia o di un'insufficienza di riflessione su un sistema di regole oggettivamente complesso, qual è quello istituito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 - e dalla successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito dalla L. n. 24/2001 - a questo punto poco conta. Quel che è facile preconizzare è che la sistemazione delineata

⁽³⁾ Così, lucidamente, G. Guizzi, *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?*, cit., 1307 "Sarebbe dunque la *migliore tutela del debitore* la *ragione dirimente* per applicare la disciplina antiusura agli interessi di mora; il debitore sarebbe, infatti, meno tutelato - questa la convinzione della Corte - contro il rischio dell'imposizione di un tasso di interesse di mora iniquo se la tecnica di protezione fosse non già quella della nullità del patto sull'interesse usurario *ex* art. 1815 c.c., ma quella della sua riduzione ad equità per intervento del giudice, atteso oltretutto che il

rimedio disciplinato dall'art. 1384 c.c. potrebbe 'sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia'".

⁽⁴⁾ L. Morisi, *Usura e interessi di mora:* in medio stat virtus?, cit., par. 1 il quale tuttavia solleva diversi e fondati rilievi critici alle argomentazioni della sentenza.

⁽⁵⁾ U. Salanitro, *Il disincanto del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite*, cit., par. 6.

dalle Sezioni Unite avrà vita breve, perché si pone oltre, se non contro, la legge e lascia scoperte alcune questioni cruciali.

Il riconoscimento dell'inclusione degli interessi moratori nell'ambito di applicazione della fattispecie dell'usura in astratto va certamente accolta con favore, anche perché, a dispetto delle resistenze di una parte della dottrina (6) e dell'arbitro bancario finanziario (7), la rilevanza usuraria degli interessi moratori è imposta dalla formulazione e dalla *ratio* del micro-sistema delineato dagli artt. 644, commi 1, 2 e 4, c.p., 2 L. 108/1996, 1 D.L. n. 394/2000 e 1815, comma 2, c.c. (8). Le Sezioni Unite hanno dato così continuità, sotto questo cruciale profilo, alla giurisprudenza di legittimità che, prima dell'ordinanza di rimessione (9), non aveva mai nutrito

(6) F. Realmonte, Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in materia di usura e tutela civilistica della vittima del reato, in Riv. dir. comm., 1997, I, 771 ss., in part. 777 ss.; G. Oppo, Lo "squilibrio contrattuale" tra diritto civile e diritto penale, in Riv. dir. civ., 1999, I, 533 ss.; O.T. Scozzafava, Gli interessi dei capitali, Milano, 2001, 194; Id., Interpretazione autentica della normativa in materia di usura e legittimità costituzionale, in questa Rivista, 2002, 558 ss.; V. Carbone, Usura civile: individuato il "tasso-soglia", in Corr. giur., 1997, 510; U. Morera, Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso "soglia" e ... usuraio sopravvenuto, in Banca, borsa, tit. cred., 1998, 517; A. Dolmetta, Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/1996, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, 627 ss.; G. Passagnoli. Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione "autentica", in Squilibrio e usura nei contratti, a cura di G. Vettori, Padova, 2002, 82; G. Porcelli, La disciplina degli interessi bancari tra autonomia ed eteronomia, Napoli, 2003, 48 ss., 255; A. Maniaci, Le regole sugli interessi usurari, in Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento, opera diretta da V. Cuffaro, Bologna, 2005, 102; G. Fauceglia, sub art. 1815- Interessi, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Dei singoli contratti, III, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, 201 ss.; F. Volpe, Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 482 ss. G. Mucciarone, Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, I, 445 ss.; C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, in Tratt. contratti, diretto da P. Rescigno - E. Gabrielli, I contratti bancari, a cura di E. Capobianco, Torino, 2016, 530; Id., Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, cit., 38 ss.; M. Semeraro, Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori, in dirittobancario.it, 11, 2015, 1 ss., spec. 20; ld., Usura bancaria e regole del mercato del credito, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, I, 229-230; C. Robustella, Usura bancaria e determinazione del "tasso soglia" Bari, 2017, 163 ss.; F. Cappai, Il rilievo degli oneri economici eventuali nel vaglio dell'usura dei contratti di mutuo, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, 482 ss.; G. Carriero, Credito, interessi, usura: tra contratto mercato, ivi, 2016, 93 ss.; F. Greco, Problemi interpretativi della disciplina civilistica dell'usura, in La trasparenza bancaria venticinque anni dopo, a cura di A. Barenghi, Napoli, 2018, 337 ss.; G. Guizzi, La Cassazione e l'usura... per fatto del debitore ("Aberrazioni" giurisprudenziali in tema di interessi di mora e usura), in Corr. giur., 2019, 2, 153 ss.; A. Barenghi, A volte ritornano: si riapre il problema della mora oggettivamente usuraria, cit., 1339 ss.

(7) ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, in questa *Rivista*, 2015, 25 ss., con commento di F. Volpe, *Interessi moratori e usura*; ABF Roma 17 gennaio 2014, n. 260, e ABF, Coll. Coord., 30 aprile 2014, n. 2666, entrambe in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 482, annotate da F. Volpe, *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro bancario e finanziario*.

(8) Cfr. ex multis F. Piraino, Interessi moratori e usura, in Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso², Torino, 2017, 151 ss., in part. 192 ss.; ld., Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, in questa Rivista, 2020, 138 ss.; ld., La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 593 ss.; G. D'Amico, Interessi usurari e contratti bancari, in Gli interessi usurari, cit., 30 ss.; S. Pagliantini, Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del

nuovo art. 1284, ivi, 72 ss.; L. Pascucci, Usura e oneri eventuali, Torino, 2019, 51 ss.; nonché R. Teti, Profili civilistici della nuova legge sull'usura, in Riv. dir. priv., 1997, 482 ss.; S.T. Masucci, Disposizioni in materia di usura. La modificazione del codice civile in tema di mutuo ad interesse, in Nuove leggi civ., 1997, 482 ss.; A. Riccio, le consequenze civile dei contratti usurari: è soppressa la rescissione ultra dimidium?, in Contr. e impr., 1998, 1037; G. Meruzzi, Il contratto usurario tra nullità e rescissione, ivi, 1999, 493; D. Sinesio, Gli interessi usurari. Profili civilistici, Napoli, 1999, 65 ss.; F. Di Marzio, Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità illiceità ed inefficacia della clausola interessi, in Giust. civ., 2000, I, 3103 ss., 3110; G. Gioia, La disciplina degli interessi divenuti usurari: una soluzione che fa discutere, in Corr. giur., 2000, 878; P.L. Fausti, Il mutuo, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, 168 ss.; A. Tarantino, Usura e interessi, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 680; R. Marcelli, L'usura della legge e l'usura della Banca d'Italia; nella mora riemerge il simulacro dell'omogeneità. La rilevazione statistica e la verifica dell'art. 644 c.p.; finalità accostate la non identiche, in Dir. banca e merc. fin., 2015, I, 581 ss.; M.N. Mizzau, La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati, in Nuova giur. civ. comm., 1014, I, 939 ss.; E. Labella, Interessi di mora e applicabilità della normativa antiusura, in questa Rivista, 2017, 140 ss.; A. Purpura, Autonomia privata, responsabilità e attuazione coattiva del credito, Torino, 2020, 103 ss. Favorevoli all'inclusione degli interessi moratori nell'ambito della disciplina antiusura, ma non nella fattispecie dell'usura in astratto ma di quella in concreto sono E. Quadri, Usura e legislazione civile, in Corr. giur., 1999, 894; ld., Usura (dir. civ.), in Enc. giur., agg. VIII, Roma, 2000, 1 ss.; ld., Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere, cit., 657 e U. Salanitro, Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia, in Gli interessi usurari, cit., 123 ss., in part. 126 ss.

(9) Cass. Civ. 22 ottobre 2019, n. 26946, ord., cit., n. 12, la quale infatti ha ritenuto di sollecitare un ripensamento sulla questione della rilevanza degli interessi usurari sul terreno dell'usura in astratto alla luce delle valutazioni contenute nella sentenza a Sezioni Unite sul rilievo ai fini dell'usura in astratto della commissione di massimo scoperto che, al pari degli interessi moratori, integra un costo/remunerazione solo eventuale: Cass. Civ., SS. UU., 20 giugno 2018, n. 16303, in questa Rivista, 2018, 521 ss., con commento di A. Stilo, Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite: nuovi scenari interpretativi e possibili "effetti collaterali"; in Banca, borsa, tit. cred., 2018, II, 659 ss., con nota di U. Salanitro, Dal rigetto dell'usura sopravvenuta all'affermazione del principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite; in Nuova giur. civ. comm., 2019, II, 84 ss., con nota di commento di N. Rizzo, Le Sezioni unite consacrano la simmetria come principio della legge anti-usura ma si perdono all'ultimo miglio; in Corr. giur., 2018, 1339 ss., con nota di C. Colombo, Commissione di massimo scoperto e disciplina antiusura: le Sezioni Unite avallano il principio di simmetria ed impongono la comparazione separata; in Foro it., 2019, I, 599 ss., con nota di G. Colangelo, L'usura, la commissione sul massimo scoperto e la Cassazione euroscettica; in Resp. civ. prev., 2019, 877 ss., con commento di C. Robustella, Le Sezioni unite sulla commissione di massimo scoperto: una soluzione di compromesso tra certezza del diritto e giustizia sostanziale.

dubbi sull'inclusione degli interessi moratori nel perimetro della disciplina di contrasto dell'usura (10).

La rilevanza usuraria degli interessi moratori lungo sentieri oltre la legge

La conferma da parte delle Sezioni Unite del corretto inquadramento degli interessi moratori all'interno dei costi e delle remunerazioni del finanziamento, nonostante la loro natura eventuale, rappresenta l'unica nota positiva di uno sparito che per il resto stona. E tuttavia anche questo auspicato ribadimento è avvenuto all'esito di un percorso che lungo la via ha smarrito la traiettoria corretta, nonostante essa fosse stata individuata con esattezza in apertura della motivazione. Le Sezioni Unite hanno infatti rintracciato il criterio per sciogliere il nodo sulla rilevanza usuraia degli interessi moratori nella ratio della disciplina contro l'usura, avendo preso atto dell'insufficienza tanto dell'argomento letterale quanto di quello storico (11). La corretta premessa di metodo viene, però, poi disattesa rintracciando nella disciplina contro l'usura delineata nel 1996 una pluralità di rationes difficili da fare coesistere: tutela del fruitore del finanziamento, repressione della criminalità economica, direzione del mercato del credito, stabilità del sistema bancario. Tali finalità si polarizzano in buona sostanza nei due principi di ordine pubblico della direzione del mercato e della protezione del cliente, sicché secondo le Sezioni Unite la disciplina contro l'usura "persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario e alla protezione della controparte dell'impresa bancaria" (12). Accorpare, equiparandole, finalità così eterogenee non soltanto è sintomo di pensiero debole, incline a conciliare l'inconciliabile e a smarrire le differenze, ma soprattutto finisce per neutralizzare l'argomento teleologico. Non a caso, a dispetto delle declamazioni, l'inclusione degli interessi moratori nel perimetro dell'usura in astratto viene ancorata - come si è anticipato - a una sola della due finalità: la protezione del cliente. E quest'ultima viene intesa, peraltro, come la più ampia tutela del sovvenuto (13), in linea con la moda imperante che concepisce l'effettività come l'obiettivo della massima tutela (14), anche a prescindere dagli indici di rilevanza giuridica degli interessi da salvaguardare (15). Agli occhi dei giudici di legittimità, la più compita tutela del cliente non potrebbe essere ottenuta se si sottraessero gli interessi moratori alla fattispecie dell'usura in astratto per affidare all'art. 1384 c.c. la reazione alla loro commisurazione sproporzionata. Si correrebbe infatti il rischio di una riduzione casistica, inevitabilmente difforme sul piano nazionale, che, per di più, condurrebbe con verosimiglianza alla riduzione del tasso convenzionale degli interessi moratori al tasso-soglia e non già al tasso degli interessi corrispettivi (16).

Anche sotto questo profilo le Sezioni Unite avrebbero potuto ricavare utili ammaestramenti dal dibattito dottrinale dal quale erano chiaramente emerse le diverse conclusioni alle quali si approda se la *ratio* della disciplina contro l'usura viene individuata nella protezione del cliente oppure nella direzione del mercato. Nel primo caso si è portati a sottrarre gli interessi moratori alla fattispecie dell'usura in astratto, affidando la reazione alla loro pattuizione in misura eccessiva all'art. 1384, o al limite all'art. 1419 c.c., sul presupposto che la funzione del limite usurario consiste nell'evitare che si pretendano costi sproporzionati rispetto a quelli mediamente praticati dagli operatori economici (17). Ravvisando la *ratio*

⁽¹⁰⁾ Cass. Civ. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. Civ. 13 settembre 2019, n. 22890; Cass. Civ. 28 giugno 2019, n. 17447, in *Cor. giur.*, 2020, 26 ss., con nota di C. Colombo, *Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite*; Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, II, 1 ss., con nota di L. Pascucci, *Interessi moratori e usura: interpretazione abrogante dell'art. 1815, comma 2, c.c. in una recente decisione della Suprema Corte*; in *Corr. giur.*, 2019, 153 ss., con nota di G. Guizzi, *La Cassazione e l'usura... per fatto del debitore*; Cass. Civ. 6 marzo 2017, n. 5598; Cass. Civ. 9 gennaio 2013, n. 350, Cass. Civ. 11 gennaio 2013, n. 602, Cass. Civ. 11 gennaio 2013, n. 603, tutte in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, II, 487 ss.; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. Civ. 17 novembre 2000, n. 14899; Cass. Civ. 22 aprile 2000, n. 5286.

⁽¹¹⁾ Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 5. (12) Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 6.

⁽¹³⁾ Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 6: "esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del

credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti".

⁽¹⁴⁾ Per una critica convincente cfr. C. Castronovo, *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015, 3-4, 235 ss.

⁽¹⁵⁾ Offre una lettura ampia del principio di effettività, ma attenta alle prerogative del legislatore pur nella valorizzazione del ruolo dell'interprete, G. Vettori, *Effettività tra legge e diritto*, Milano, 2020, 62 ss., in part. 86.

⁽¹⁶⁾ Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 6. (17) U. Salanitro, *Usura e interessi moratori*: ratio legis *e disapplicazione del tasso soglia*, in *Gli interessi usurari*, cit., 141, il quale infatti esclude che l'effetto-calmiere rientri nella *ratio* della disciplina dell'usura, giacché essa "affida a parametri fondati sul libero mercato la determinazione delle soglie usurarie, evitando di ricorrere a integrazioni eteronome"; L. Morisi, *Usura e interessi di mora*: in medio stat virtus?, cit., par. 3.

nella direzione del mercato, sotto il profilo del contenimento del costo dei finanziamenti, il c.d. effettocalmiere, e della diversificazione dell'offerta di credito e della trasparenza delle offerte di finanziamento (18), si è indotti invece a includere gli interessi moratori nella fattispecie dell'usura in astratto (19). E infatti una voce autorevole, contraria all'inclusione interessi moratori nella fattispecie dell'usura presunta ma consapevole che la ratio della riforma del 1996 consiste nell'interesse generale alla tutela dell'ordinamento del credito, specie sul versante del contenimento del costo del danaro in funzione dello sviluppo delle attività economiche, suggerisce "un ripensamento della disciplina, tale da lasciare affidata alla sanzione penale la (sola) repressione delle ipotesi socialmente più allarmanti per il peculiare atteggiarsi della situazione e dei comportamenti dei soggetti coinvolti, riportando il perseguimento degli obiettivi economico-sociali propri del controllo del mercato del credito nell'alveo della regolamentazione civilistica" (20).

Incuranti di tale dibattito, le Sezioni Unite hanno sostanzialmente individuato nella più ampia tutela del cliente la ratio della disciplina dell'usura, disinteressandosi del dato letterale e di quello sistematico (21). Ora, un conto è sostenere, come lasciano intendere le Sezioni Unite (22) sulla scorta di autorevoli voci dottrinali (23), che il tenore letterale delle disposizioni e l'argomento sistematico non siano decisivi - anche se dell'affermazione si può seriamente dubitare - e un conto è ritenere che allora si possa prescindere dalla lettera della legge e della coerenza di sistema o, addirittura, si possa fare loro violenza. Anche la ricerca della ratio legis deve muovere dal dato letterale e deve perseguire la coerenza del sistema. L'alternativa è, dunque, ritenere che il meccanismo di individuazione del tasso-soglia fondato sulla media di mercato dei costi delle diverse categorie di finanziamento (tegm) militi nel senso che la finalità sia quella di impedire l'applicazione di costi proporzionati per l'accesso alle fonti di finanziamento oppure ritenere che il sostanzioso incremento di un quarto della media di mercato (tegm), cui vanno aggiunti altri 4 punti percentuali, sospinga la disciplina verso l'obiettivo del contenimento dei costi mediante la fissazione di un limite all'autonomia privata nella determinazione dei costi e delle remunerazioni (c.d. effetto calmiere). La finalità della più compiuta tutela del cliente è con tutta evidenza campata in aria, frutto di un giudizio di valore da parte delle Sezioni Unite favorito dall'essersi quest'ultime sciolte dal vincolo del testo, nonostante si tratti di una disciplina di rilevanza penale. Se eccede forse in ottimismo chi ritiene che la querelle sull'inclusione degli interessi moratori nell'ambito dell'usura in astratto vada risolta sulla base del riferimento compiuto dall'art. 644, comma 1, c.c. al farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, "in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari" (24), non è ragionevole dubitare che, pur non identificandosi con gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori assolvano a una funzione omogenea a quella dei primi, integrando una forma di risarcimento commisurata al prolungamento e all'incremento della redditività del danaro prestato rispetto alla fase dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria (25). È su queste basi, e non su altro, che va fondata l'inclusione degli interessi moratori nella fattispecie dell'usura in astratto: essi rappresentano una tecnica di risarcimento ancorata alla remunerazione del danaro e la misura di questo corrispettivo maggiorato in conseguenza dell'inadempimento del debitore pecuniario costituisce una delle condizioni di accesso al credito da parte del cliente, per di più unilateralmente predisposta dal finanziatore, il che impone di includere gli interessi moratori tra gli "interessi o altri vantaggi usurari" dati o premessi "in corrispettivo di una prestazione di denaro", ossia tra gli "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese" (26).

⁽¹⁸⁾ Sottolinea tale ultimo profilo e, da ultimo, G. Colangelo, *Le Sezioni Unite della Cassazione e la salvezza degli interessi moratori: il divorzio dalla matematica e la tutela del contraente forte*, cit., § 4

⁽¹⁹⁾ F. Piraino, Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, cit., 148; G. D'Amico, Postilla (2017). Sul c.d. "principio di simmetria" tra elementi che concorrono alla determinazione del T.E.G. (ai fini del giudizio di "usurarietà") ed elementi oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del T.E.G.M., in Gli interessi usurari, cit., 63.

⁽²⁰⁾ E. Quadri, Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere, cit., 656.

⁽²¹⁾ Un'analoga critica è formulata da L. Morisi, *Usura e interessi di mora:* in medio stat virtus?, cit., par. 2.

⁽²²⁾ Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 5.

⁽²³⁾ G. D'Amico, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 26 ss.; S. Pagliantini, Spigolature su un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284, cit., 75 ss., A. Dolmetta, Su usura e interessi di mora: questioni attuali, in Banca, borsa, tit. cred., II, 2013, 507 ss.

⁽²⁴⁾ L. Morisi, *Usura e interessi di mora:* in medio stat virtus?, cit., par. 2, il quale tuttavia perviene alla corretta conclusione di includere gli interessi moratori nell'ambito di applicazione dell'usura in astratto.

⁽²⁵⁾ Per più ampi svolgimenti sul punto cfr. F. Piraino, *Interessi moratori e usura*, cit., 201 ss.; ld., *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 141 ss.

⁽²⁶⁾ F. Piraino, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 144: "L'erogazione del finanziamento è subordinata all'accettazione di condizioni contrattuali che non si esauriscono nella previsione della corresponsione degli interessi

D'altro canto, una delle direttrici della riforma del 1996 risiede nell'anticipazione della tutela penale e civile al momento della pattuizione, con ridefinizione dell'usura come reato di pericolo e di pericolo astratto nel caso dell'usura c.d. legale o, per l'appunto, in astratto. La fonte negoziale della commisurazione degli interessi moratori, l'adozione della tecnica del risarcimento mediante incremento della remunerazione e l'inclusione nelle condizioni generali di contratto concorrono a inserire anche la clausola sul tasso degli interessi moratori nel complessivo equilibrio sinallagmatico. La conferma della rilevanza di questi ultimi sul piano del regolamento contrattuale e del suo complessivo equilibrio può essere ricavata dalla disciplina delle clausole abusive nei contratti del consumatore. L'art. 33, comma 2, lett. f), c. cons. qualifica, infatti, come abusiva sino a prova contraria la clausola che ha per oggetto o per effetto di "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento, di clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo". Peccano di semplicismo, dunque, le Sezioni Unite quando argomentano l'inclusione degli interessi moratori nel teg ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia facendo leva sul rilievo che gli interessi moratori incorporano il costo che il finanziatore deve affrontare per attivare gli strumenti di tutela del credito restitutorio insoddisfatto (27).

La regola di simmetria e il tasso-soglia *ad hoc*: critica

Dall'apodittica individuazione della *ratio legis* la motivazione muove in un crescendo di noncuranza delle disposizioni normative sino a raggiungere il *climax* della loro smaccata riscrittura. Il punto di maggiore tensione si incentra nel secondo principio

enunciato dalla sentenza: il riconoscimento della necessità di corrispondenza tra i costi e le remunerazioni che compongono il tegm rilevato e fissato nei decreti ministeriali e i costi e le remunerazioni valutate dal giudice nel teg del singolo contratto di finanziamento: la regola di simmetria, meglio nota come "principio di simmetria". Anche questo nodo andava affrontato sulla base delle indicazioni offerte dal testo normativo, alla luce della ratio e in ottica di sistema. Su questo punto, le Sezioni Unite paiono soprattutto preoccupate di dare continuità al precedente della sentenza n. 16303 del 2018, sempre delle Sezioni Unite, in materia di rilievo usurario della commissione di massimo scoperto "storica" (28), nel quale è stata riconosciuta la sussistenza del c.d. principio di simmetria, facendone la pietra angolare della decisione.

La dottrina si è molto affaticata ad argomentare a favore e contro l'esistenza di un tale principio di necessaria omogeneità tra le voci del tegm e quelle del teg. Le Sezioni Unite fanno propri, in modo peraltro abbastanza sbrigativo (29), gli argomenti della tesi favorevole, la quale adduce a sostegno il meccanismo stesso dell'usura in astratto, fondato sulla comparazione tra due valori: uno astratto e fissato di trimestre in trimestre sulla base dell'andamento del mercato (tegm) debitamente incrementato secondo i parametri di legge, e l'altro concreto, perché finalizzato a misurare il costo complessivo del singolo contratto sottoposto al vaglio di usura. È la logica che, secondo questa corrente di pensiero, impone che il confronto avvenga tra valori omogenei, perché viceversa il sindacato verrebbe pregiudicato, oltre a divenire iniquo, visto che le voci di costo e di remunerazione rilevanti sono individuate dalla Banca d'Italia mediante le proprie istruzioni ed è a partire da queste indicazioni che va trovato, quindi, il bandolo della matassa (30). In senso contrario alla

corrispettivi ma includono anche le clausole di determinazione degli interessi moratori per l'eventualità dell'inadempimento, sicché non è esatto sostenere che questi ultimi non sono collegati alla concessione del finanziamento, rappresentando anzi la loro commisurazione al tasso convenzionale uno dei contenuti contrattuali alla cui adesione dipende la concessione del credito o dell'agevolazione finanziaria". Osserva correttamente G. Colangelo, Le Sezioni Unite della Cassazione e la salvezza degli interessi moratori: il divorzio dalla matematica e la tutela del contraente forte, cit., § 3 che "al momento della stipula di un qualsiasi contratto di credito, sia l'interesse corrispettivo che quello moratori ricadono nella categoria delle cose promesse".

(27) Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 7, i)

(28) Cass. Civ., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303, cit.; e già Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12965, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, 1593 ss. con nota di U. Salanitro, *Usura e commissione di massimo scoperto: la Cassazione civile riconosce il valore*

vincolante del principio di simmetria; in questa Rivista, 2016, 969 ss., con commento di V. Farina, Clausola di salvaguardia, commissione di massimo scoperto e divieto delle usure; in Giur. comm., 2017, 14 ss., con nota di M. Cian, Questioni in tema di commissione di massimo scoperto: a volte ritornano (anzi, sono sempre state qui); in Banca, borsa, tit. cred., 2017, 131 ss., con nota di R. Marcelli, Dopo l'endorsement della Cassazione 12965/16, con le nuove Istruzioni emanate il 29 luglio 2016 la Banca d'Italia inserisce, alla "chetichella", ulteriori forme di egemonia delle soglie d'usura; Cass. Civ. 3 novembre 2016, n. 22270, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, 282 ss.

(29) Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 7, ii.3).

(30) In tal senso cfr. U. Salanitro, Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia, cit., 138 ss., in part. 141; N. Rizzo, Le Sezioni Unite consacrano la simmetria come principio della legge antiusura ma si perdono all'ultimo miglio, cit., 86 e 87; C. Robustella, Usura bancaria e determinazione del

configurazione del principio di simmetria si è obiettato che, anche sul piano normativo, il tasso-soglia, modellato sul tegm, è concepito come un dato storico e generale, rappresentato dalle commissioni, dalle remunerazioni, dai costi e dagli interessi effettivamente praticati nel corso del trimestre precedente nelle operazioni della medesima natura (art. 2, commi 1 e 4, L. n. 108/1996); mentre il tegè delineato dal legislatore come un dato concreto, di portata prescrittiva, coincidente con le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese imposte dal contratto per l'erogazione del credito (art. 644, comma 4, c.p.) (31). Per di più il c.d. principio di simmetria appare illogico per la sua attitudine a prestarsi a intollerabili elusioni dell'usura in astratto, consentendo alla singola banca, o al singolo intermediario finanziario, di inserire impunemente nel contenuto dei contratti forme di remunerazione o di vantaggio ulteriori e diverse da quelle censite ai fini delle rilevazioni trimestrali, sottratte al sindacato giudiziale di usura finché le istruzioni della Banca d'Italia non mutino così da includervi anche tali utilità (32). La previsione legislativa di un sostanzioso spred tra tegm e tasso-soglia (fissato in un incremento del 25% cui vanno aggiunti altri quattro punti percentuali sino a un massimo di otto punti percentuali rispetto al tegm: art. 2, comma 4, L. n. 108/1996) non è funzionale a concedere alle banche e agli intermediari un margine assai ampio per praticare condizioni più onerose rispetto ai valori medi di mercato (33); ma, sul presupposto della possibile diversità di contenuto di tegm e teg, esso persegue l'obiettivo di rendere sufficientemente elastica la fattispecie dell'usura in astratto rispetto alle voci di remunerazione e di costo censite nel tegm, così da consentire che il singolo contratto di finanziamento possa contemplare anche remunerazioni o vantaggi ulteriori, c.d. atipici (34). Così è possibile coniugare le due finalità perseguite con la fattispecie dell'usura in astratto: il contenimento del costo dei finanziamenti, il c.d. effetto-calmiere, e la diversificazione dell'offerta di credito (35).

Come si è potuto constatare, il riconoscimento o meno della necessaria simmetria tra tegm e teg rappresenta un punto disputabile sul piano interpretativo alla luce del margine di oscillazione in un senso o nell'altro offerto dal dato normativo, anche se le Sezioni Unite non hanno ritenuto di attingere alla ricchezza delle argomentazioni spese in dottrina. Quel che invece non è in alcun modo disputabile, perché incontrovertibile in sede interpretativa, è l'unicità del tasso-soglia, che è distinto non per singole voci di costo ma soltanto per singole categorie di operazione di finanziamento (36). L'unicità del tasso è espressione diretta della regola di onnicomprensività sancita dagli artt. 644 c.p. e 2, L. n. 108/1996, in forza della quale il sindacato di usura abbraccia tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (art. 644, comma 4, c.p.) (37). In ben due occasioni la Suprema corte ha ritenuto di poter violare in maniera macroscopica le norme che

"tasso soglia", cit., 201 ss.; C. Colombo, Commissione di massimo scoperto e disciplina antiusura: le Sezioni Unite avallano il principio di simmetria ed impongono la comparazione separata, cit., 1339 ss.; L. Morisi, Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari, cit., 40-41. E v. anche ABF, Coll. Coord., 23 maggio 2014, n. 3412, in arbitrobancariofinanziario.it e ABF, Coll. coord., 28 marzo 2014, n. 1875, cit.

(31) F. Piraino, Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, cit., 147.

(32) G. D'Amico, *Postilla (2017)*, cit., 62.

(33) In tal senso invece U. Salanitro, *Usura e interessi moratori:* ratio legis *e disapplicazione del tasso soglia*, cit., 141-142; L. Morisi, *Usura e interessi di mora:* in medio stat virtus?, cit., par. 3.

(34) G. D'Amico, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 31-32; Id., Postilla (2017), cit., 60 ss.; F. Piraino, Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, cit., 148; A. Stilo, Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite: nuovi scenari interpretativi e possibili "effetti collaterali", cit., 538; Id., Ancora sulla pretesa sommatoria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi, ivi, 2018, 160; Id., Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria, cit., 657 ss.; E. Bivona, La clausola penale usuraria, Roma, 2016, 91 ss.; L. Pascucci, Usura e oneri eventuali, cit., 14 ss.; V. Farina, Sindacato e disapplicazione dei decreti ministeriali in tema di usura e rilevanza dell'operazione economica, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, 445 ss.

(35) F. Piraino, *op. cit.*, 148.

(36) G. D'Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 34; S. Pagliantini, *Spigolature su di un* idolum fori: *la c.d. usura legale del*

nuovo art. 1284, cit., 75, nt. 28; U. Salanitro, Usura e interessi moratori, cit., 144; A. Tarantino, Usura e interessi di mora, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 682 ss.; A. Stilo, Ancora sulla pretesa sommatoria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi, cit., 167; Id., Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria, cit., 659; R. Marcelli, Usura bancaria: ad un ventennio dalla Legge: un impietoso bilancio, in Banca, borsa, tit. cred., suppl. n. 4/2017, 81 ss.; G. Colangelo, Le Sezioni Unite della Cassazione e la salvezza degli interessi moratori: il divorzio dalla matematica e la tutela del contraente forte, cit., § 3. In senso diverso cfr. E. Quadri, Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere, cit., 662, secondo cui "la lettera dell'art. 2 della legge n. 108 non sembra senz'altro tale da escludere una simile eventualità, laddove comprensivamente allude alla 'rilevazione' dei tassi 'praticati' per le diverse 'operazioni della stessa natura', e che, quindi, ben potrebbero essere ulteriormente articolati in considerazione dell'andamento fisiologico o patologico della tipologia di operazione creditizia avuta di mira". Analogamente N. Rizzo, *Gli interessi moratori usurari*, cit., 366 e L. Morisi, *Usura e interessi di mora:* in medio stat virtus?, cit., par. 3, secondo i quali la particolare ampiezza e genericità dei criteri di determinazione del tegm per operazioni omogenee sembra consentire l'individuazione di un tegm in funzione della fase patologica del rapporto obbligatorio.

(37) Sul punto v. l'ottima illustrazione di L. Pascucci, *Usura e oneri eventuali*, cit., 6 ss.

delineano l'usura in astratto, riscrivendo la disciplina mediante introduzione di un tasso-soglia ad hoc per le voci eventuali di costo. In questa seconda occasione, le Sezioni Unite hanno elaborato un tasso apposito per gli interessi moratori costruito sommando al tegm l'incremento medio annuo degli interessi corrispettivi praticato a titolo di interessi moratori, rilevato dalla Banca d'Italia a meri fini conoscitivi e, per di più, a cadenza neppure trimestrale e pubblicato nei decreti ministeriali (38). Il valore ricavato da tale sommatoria va incrementato di un quarto e vi vanno poi aggiunti altri quattro punti percentuali (39). Non v'è alcuna possibilità di considerare valida questa conclusione, la quale si pone contra legem, esulando da qualsivoglia variante di senso delle disposizioni sull'usura e rivelandosi, pertanto, ineluttabilmente scorretta. Le Sezioni Unite hanno sottoposto il testo degli artt. 644 c.p. e 2, L. n. 108/1996 a un impiego che non è consentito a nessun altro fruitore delle regole giuridiche e che, dunque, non può essere consentito neppure al giudice, il quale non è abilitato, nell'assetto istituzionale vigente, a sostituire al criterio di decisione fornito dal legislatore uno proprio alternativo. A meno di non voler confondere il ius dicere con il ius facere (40), legittimando straripamenti che alterano in maniera surrettizia la ripartizione tra poteri dello Stato (41). Per non parlare dell'assoluta inadeguatezza delle saltuarie rilevazioni statistiche dell'incremento medio prodotto dagli interessi moratori a integrare il tegm, non a caso acquisite dalla Banca d'Italia per finalità dichiaratamente interne e conoscitive (42).

Come sempre accade quando si calpesta il dato normativo, la trappola della contraddizione è in agguato. E le Sezioni Unite vi cadono fragorosamente: dapprima riconoscono la sussistenza del c.d. principio di simmetria e, su tale scorta, elaborano addirittura un tasso-soglia apposito per gli interessi moratori, ma poi ritengono questo principio defettibile nelle controversie assoggettate ratione temboris ai decreti ministeriali anteriori al D.M. 25 marzo 2003, che costituisce il primo decreto ministeriale a recare la rilevazione statistica a fini conoscitivi della maggiorazione media prodotta dagli interessi moratori (43). La ragione individuata a sostegno di questa conclusione lascia di stucco, perché fondata sull'assunzione di natura valutativa che ha condotto a individuare la ratio nella più ampia tutela del cliente: "in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato" (44).

Ove venga riconosciuto sussistente, quello di simmetria rappresenta un principio logico, ricavato per via di astrazione generalizzatrice dal complesso delle norme sull'usura (45), e - come tutti i principî logici non ammette eccezioni né deroghe. Non è possibile riconoscere ipotesi in cui esso non operi, pena la sua falsificazione. Cosa si può pensare di una sentenza che fa prevalere su una regola enunciata in maniera espressa e inequivocabile dalla legge, ossia la regola di onnicomprensività, una regola meno sicura, perché ricavata dall'interpretazione di dati normativi non univoci, ossia la regola di simmetria, per poi disattenderla, ove non possa trovare applicazione? Una volta affermata la necessaria omogeneità tra tegm e teg, le Sezioni Unite si sarebbero dovute

⁽³⁸⁾ Le più recenti rilevazioni dell'incremento medio a titolo di interessi moratori distinguono i valori per tre diverse macro-aree: quella dei mutui ipotecari ultraquinquennali, quella delle operazioni di *leasing* e quella degli altri prestiti. Dall'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari: a 1,9 punti percentuali per le operazioni di *leasing*; e a 3,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing*; e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti. Prima del D.M. 21 dicembre 2017 i decreti ministeriali riportavano la rilevazione statistica conoscitiva del 2001 mentre da tale decreto in poi la rilevazione del 2015.

⁽³⁹⁾ Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 7 ii 2)

⁽⁴⁰⁾ Il rischio è denunziato di recente da C. Castronovo, *L'aporia tra* ius dicere *e* ius facere, in *Europa dir. priv.*, 2016, 981 ss.

⁽⁴¹⁾ Per lo meno de iure condendo L. Morisi, Usura e interessi di mora: in medio stat virtus?, cit., par. 3 si dichiara favorevole alla rilevazione di un tasso-soglia apposito per gli interessi moratori da applicare soltanto quando questi ultimi siano stati effettivamente applicati.

⁽⁴²⁾ Per questo ordine di critica cfr. L. Morisi, *Usura e interessi di mora:* in medio stat virtus?, cit., par. 3 e già G. D'Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 34 ss.; U. Salanitro, *Usura e interessi moratori*, cit., 143.

⁽⁴³⁾ Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 7, iii).

⁽⁴⁴⁾ Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 7, iii).

⁽⁴⁵⁾ V. Scialoja, *Del diritto positivo e dell'equità*, Camerino, 1880, ora in *Studi giuridici*, III, *Diritto privato*, I parte, Roma, 1932, 1 ss.; V. Crisafulli, *Per la determinazione del concetto di principi generali del diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1941, 41-63, 157-181, 230-264, e in *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Pisa, 1943, 215 ss., in part. 240; L. Mengoni, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, 10-11, ora in *Scritti*, I, *Metodo e teoria giuridica*, a cura di C. Castronovo-A. Albanese-A. Nicolussi, Milano, 2011, 165 ss.; G. Alpa, *I principi generali*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. ludica - P. Zatti, Milano, 1993, 9.

trovare dinanzi a un'alternativa secca, se avessero rispettato le disposizioni della legge: ritenere gli interessi moratori sottratti alla fattispecie dell'usura in astratto, attribuendo rilievo prioritario e dirimente alle scelte compiute in sede di rilevazioni trimestrali da parte del Ministero dell'economia e della Banca d'Italia, allineandosi così alla posizione tanto di una parte della dottrina quanto dell'arbitro bancario e finanziario; oppure concludere per l'illegittimità dei decreti ministeriali a causa della mancata inclusione della media degli interessi moratori nel tegm, come coerentemente sostenuto da un'altra parte della dottrina (46). Conclusioni, queste, non obbligate se invece si ammette la possibilità che tegm e teg divergano: una soluzione preferibile sia per la maggiore coerenza con l'impianto normativo sia in punto di logica (47).

Individuato un tasso-soglia ad hoc per gli interessi moratori, le Sezioni Unite ritengono di sottoporli a una valutazione autonoma di usurarietà, distinta da quella degli interessi corrispettivi e delle altre remunerazioni e costi fissi (48). Anche questa conclusione si pone in aperta violazione di legge, calpestando la regola di onnicomprensività che - come si è già chiarito - è sancito dagli artt. 644 c.p. e 2, L. n. 108/1996. La legge non consente valutazioni disaggregate di singole voci di remunerazione o di costo, ma impone un apprezzamento congiunto di tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (art. 644, comma 4, c.p.), delineando il teg come un tasso unitario, effettivo e globale. A ciò si aggiunga che l'art. 2, comma 1, L. n. 108/1996 contempla un tasso effettivo globale medio (tegm) degli interessi praticati da banche e intermediari nel trimestre precedente, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, e riferito all'arco temporale dell'anno.

Al di là della violazione di legge, la valutazione atomistica degli interessi moratori determina, sul piano pratico, una drastica circoscrizione della tutela del cliente - a dispetto della sua proclamazione in tesi - a casi limite di pattuizione degli interessi moratori in misura talmente eccessiva da valicare da soli

considerati il tasso-soglia, per di più maggiorato della media dell'incremento a titolo di interessi moratori (49). Equivocando, le Sezioni Unite cercano una conferma della legittimità della valutazione separata degli interessi moratori nel diritto privato europeo, invocando la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in caso di abusività della clausola sugli interessi moratori, circoscrive gli effetti della nullità a quest'ultima, senza intaccare gli interessi corrispettivi (50). Ma un conto è il giudizio di abusività, incentrato sulle singole pattuizioni idonee a determinare un significativo squilibrio di diritti e di obblighi in contrasto con la buona fede, e un conto è il giudizio di usura, concepito come una valutazione globale dell'intera gamma di remunerazioni o costi imposti per l'erogazione di un finanziamento. E un conto è la nullità di protezione di cui all'art. 36 c. cons. e un conto è la nullità di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., la cui marcata connotazione sanzionatoria la rende non comparabile alla prima (51) né da questa sostituibile nell'ambito di un concorso alternativo, come invece opinano le Sezioni Unite, anche in spregio del criterio di specialità (52).

Il rimedio della nullità ex art. 1815 c.c.: critica

Il sindacato autonomo degli interessi moratori spiana la strada alle Sezioni Unite per la selezione del rimedio: la clausola sul tasso convenzionale degli interessi moratori che da soli superano il tasso-soglia ad hoc è nulla ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., ma la valutazione separata consente di non travolgere la clausola sugli interessi corrispettivi e sulle altre remunerazioni e costi. Di conseguenza, gli interessi moratori restano ovviamente dovuti anche a seguito della nullità della clausola che ne fissa il relativo tasso convenzionale, giacché il loro fondamento risiede nella legge, e la loro misura può essere determinata non già in base al ben poco dissuasivo tasso legale, bensì, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., in base al tasso convenzionale degli interessi corrispettivi, rimasto valido in quanto a questi ultimi non si sono estese le conseguenze invalidatorie del giudizio di usura

⁽⁴⁶⁾ U. Salanitro, Usura e interessi moratori, cit., 146 ss.; N. Rizzo, Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, cit., 369 e nt. 22; L. Morisi, Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari, cit., 41; Id., Usura e interessi di mora: in medio stat virtus?, cit., par. 3.

⁽⁴⁷⁾ Un'analoga critica e la stessa conclusione si trovano in A. Stilo, *Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria*, cit., 660.

⁽⁴⁸⁾ Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 7, iv).

⁽⁴⁹⁾ Così anche L. Morisi, *Usura e interessi di mora:* in medio stat virtus?, cit., par. 4.

⁽⁵⁰⁾ Da ultimo Corte di Giustizia UE 7 agosto 2018, cause riunite C-96/16, Banco Santander SA e C-94/17, Rafael Ramon Escobedo Cortes, punti 76-78.

⁽⁵¹⁾ Nello stesso equivoco cade L. Morisi, *Usura e interessi di mora:* in medio stat virtus?, cit., par. 5.

⁽⁵²⁾ Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 7, vii).

degli interessi moratori (53). È evidente l'afflato equitativo della soluzione, resa possibile dall'arbitraria sottoposizione degli interessi moratori a un vaglio distinto da quello degli interessi corrispettivi e delle altre remunerazioni. Ed è verosimile che al fondo si agiti anche l'esigenza di ridurre il contenzioso, rendendo meno appetibile la contestazione del carattere usurario dei contratti di finanziamento rispetto a quanto lo sia nella prospettiva dell'abbattimento degli interessi moratori al tasso legale (54). La soluzione è tuttavia impraticabile perché la legge non consente valutazioni di usura a sé stanti né la concentrazione della nullità su singole remunerazioni o costi. Verrebbe viceversa smarrita la funzione di repressione che è - com'è ovvio - iscritta nella rilevanza penale dell'usura e che non è estranea anche alla fattispecie dell'usura in astratto. Una repressione che è perseguita dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. sino sul terreno civile, con la drastica riduzione della redditività del contratto finanziamento.

Proprio per preservare la funzione repressiva dell'usura, senza cedere però al massimalismo della riduzione degli interessi moratori alla misura minima che consegue all'applicazione del tasso legale, si è ritenuto preferibile non applicare agli interessi moratori usurari l'art. 1815, comma 2, c.c. il quale, prescrivendo che non siano dovuti interessi a seguito della declaratoria di nullità, con tutta evidenza riguarda soltanto gli interessi e le remunerazioni di fonte negoziale (55). Gli interessi moratori sono, invece, di fonte legale e il ruolo dell'autonomia privata si limita alla loro commisurazione (56). Giacché l'accertamento dell'usura coinvolge l'intero spettro dei

costi del finanziamento, inclusi gli interessi moratori che però hanno un fondamento diverso da quello delle altre remunerazioni e costi, la reazione deve consistere in una strategia rimediale integrata. Agli interessi corrispettivi e alle remunerazioni e costi di fonte negoziale va applicato l'art. 1815, comma 2, c. c.; mentre gli interessi moratori incorrono nella nullità di parte generale e, più in particolare, nella nullità parziale ex art. 1419 c.c. (57). Il carattere parziale della nullità della clausola sul tasso degli interessi moratori si fonda proprio sulla portata complessiva e ad ampio spettro del sindacato di usura, che non si concentra su tale clausola ma investe tutte le voci di costo e di remunerazione del finanziamento. Dato che gli interessi moratori concorrono con tutte le altre voci al superamento del tasso-soglia, ne consegue che gli interessi corrispettivi e le altre remunerazioni di fonte negoziale sono punto non dovuti e, se già prestati, sono ripetibili; mentre gli interessi moratori, nella logica della repressione, sono a loro volta decurtati; ma, nella logica della deterrenza dell'inadempimento del debitore-sovvenuto, non sono ridotti alla misura conseguente all'applicazione del tasso legale - del tutto ineffettiva sul piano della reazione all'inadempimento - bensì decurtati della misura degli interessi corrispettivi dichiarati nulli (58). La nullità parziale consente, in altri termini, di scorporare dall'ammontare degli interessi moratori la misura pari agli interessi corrispettivi: una porzione, questa, che peraltro costituisce la componente squisitamente remuneratoria degli interessi moratori, i quali vengono determinati sul piano contrattuale mediante la maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi (59). In definitiva, la nullità

(53) Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 7, iv) corrobora questa conclusione facendo leva anche sull'iniquità della soluzione che ricavi dal carattere usurario degli interessi moratori l'usurarietà anche degli interessi corrispettivi e delle altre remunerazioni. Un tale esito si tradurrebbe, infatti, in un premio per il debitore inadempiente rispetto a quello adempiente e si rivelerebbe, peraltro, un risultato contrario al principio di buona fede. Le Sezioni Unite equivocano, tuttavia, sul ruolo della buona fede, la quale non costituisce un criterio per contrastare interpretazioni inique degli enunciati normativi, ma una regola di condotta a vocazione strumentale. Sia concesso il rinvio a F. Piraino, La buona fede in senso oggettivo, Torino, 2015, 147 ss.

(54) Analoghe considerazioni si trovano in C. Colombo, *Interessi di mora e disciplina antiusura, prime osservazioni a margine della pronuncia delle Sezioni unite*, in *giustiziacivile.com*, 5 ottobre 2020, 3 e L. Morisi, *Usura e interessi di mora:* in medio stat virtus?, cit. par. 5

(55) F. Piraino, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 156 e, al riguardo, segnalavo che "tale sanzione non è applicabile agli interessi moratori in quanto il loro disinnesco travalica gli effetti della nullità, la quale non si può spingere sino punto di disapplicare la norma imperativa su cui tali interessi si fondano. È allora evidente a chiunque che gli interessi moratori sfuggono alla previsione dell'art. 1815, comma 2, c.c., visto che i

fatti condizionanti individuali dalla fattispecie consistono nella previsione contrattuale di interessi o altre remunerazioni fondate sull'autonomia privata"; ma già ld., *Interessi moratori e usura*, cit., 215-216.

(56) Per L. Morisi, *Usura e interessi di mora:* in medio stat virtus?, cit., par. 5 l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. compiuta dalle Sezioni Unite è *contra legem.* Perplessità anche in U. Salanitro, *Il disincanto del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite*, cit., par. 5.

(57) In tal senso v. anche S. Pagliantini, *Spigolature su di un* idolum fori: *la c.d. usura legale del nuovo art. 1284*, cit., 76 ss., ancorché sulla base di un diverso apparato argomentativo. Concorda anche U. Salanitro, *Il disincanto del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite*, cit., par. 5.

(58) F. Piraino, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 158.

(59) Correggo un punto della posizione espressa in passato, chiarendo che la nullità parziale della clausola sul tasso degli interessi moratori non può operare semplicemente sottraendo al tasso di questi ultimi quello degli interessi corrispettivi. La ragione risiede nella circostanza che interessi corrispettivi e moratori sono calcolati su due basi differenti: la rata restitutoria del capitale, i primi, e la rata insoluta incrementata degli interessi corrispettivi, i secondi. Ne consegue che all'ammontare

parziale ex art. 1419 c.c. si adegua alla specialità dell'art. 1815, comma 2, c.c. nell'ambito del loro combinato disposto. Da ciò discende la deroga alla norma generale dell'art. 1224, comma 1, c.c., la quale, peraltro, non potrebbe neppure operare, dato che, a causa del superamento del tasso soglia e alla luce della valutazione complessiva imposta dall'art. 644 c.p., tutte le remunerazioni di fonte negoziali sono non dovute, inclusi gli interessi corrispettivi (60).

Resta da affrontare il nodo del momento della valutazione degli interessi moratori ai fini dell'usura: quello della pattuizione (tesi della potenzialità) o quello della loro effettiva applicazione (tesi della potenzialità) (61). Il problema si pone a causa della natura eventuale degli interessi moratori, dovuti soltanto in caso di inadempimento, sicché, se non vi è stata violazione del contratto, essi non si attualizzano e non se ne può misurare il peso economico all'interno del rapporto di finanziamento (62). Alla tesi dell'effettività si obietta che l'art. 644 c.p. ha anticipato la soglia della tutela, disegnando l'usura come un reato di pericolo, con la conseguenza che per tutte le voci di costo e di remunerazione, incluse quelle eventuali, bisogna fare riferimento al momento della pattuizione e non a quello della dazione (63). Secondo taluni, sarebbe sufficiente che anche soltanto uno tra i molteplici scenari ipoteticamente prospettabili comporti il superamento del tasso soglia, senza che assuma rilievo la sussistenza effettiva di un ritardo, la durata di questo o l'ammontare della rata inadempiuta (metodo del c.d. worst case) (64). A questa lettura se ne è contrapposta un'altra che propone di tenere conto della consistenza e della durata dell'inadempimento che la legge o il regolamento contrattuale individuano come rilevante ai fini dello scioglimento del contratto e della ripetizione del capitale in un'unica soluzione (65). In senso critico si contesta che "proprio perché la banca ha il diritto di scegliere il momento in cui fare decadere il termine o risolvere il contratto e da questa scelta dipende la sopravvivenza degli interessi corrispettivi in concomitanza con gli interessi moratori, non vi è una disciplina convenzionale che consente di calcolare a priori il costo del denaro in caso di mora" (66). L'obiezione non tiene conto che tanto la legislazione quanto l'autonomia privata fissano soglie di inadempimento rilevante alle quali bisogna riferirsi per calcolare ex ante il peso economico degli interessi moratori. L'art. 40, comma 2, T.U.B. prevede in materia di credito fondiario che l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione è pari a un ritardato pagamento verificatosi almeno sette volte, anche se non consecutive, e che il ritardato pagamento è quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. La norma è applicabile anche ai contratti di credito immobiliare ai consumatori (art. 120-quinquies decies, comma 1, T.U.B.). Inoltre, la prassi bancaria, anche sulla base della circ. Banca d'Italia n. 139 del 11 febbraio 1991, aggiornamento del 4 marzo 2010, distingue diverse fasi del rapporto di finanziamento, individuando una prima fase di sconfinamento o di insoluto per ritardati pagamenti superiori almeno a trenta giorni (c.d. fase dell'inadempimento definitivo probabile) e una successiva fase di incaglio per i ritardati pagamenti superiori almeno a 150 giorni, cui seguirà l'eventuale passaggio a sofferenza. I criteri per determinare sin dal momento della pattuizione il peso complessivo degli interessi moratori, dunque, esistono e sono anche suscettibili di diversificazione per le diverse operazioni di finanziamento.

La Suprema Corte ha aggirato la questione imboccando la via della conciliazione delle due prospettive in precedenza riepilogate e l'ha fatto elaborando una curiosa declinazione della nullità, che, per di più, non risolve praticamente il problema, perché non chiarisce sulla base di quali modalità di calcolo si possa valutare il carattere usurario (67) degli interessi moratori alla data

complessivo degli interessi moratori va scomputato l'ammontare complessivo degli interessi corrispettivi. Sul punto v. molto bene G. Colangelo, *Le Sezioni Unite della Cassazione e la salvezza degli interessi moratori: il divorzio dalla matematica e la tutela del contraente forte,* cit., § 2.

(60) F. Piraino, op. cit., 158.

(61) Sul punto v. L. Pascucci, *Usura e oneri eventuali*, cit., 29 ss. (62) Cfr. A. Dolmetta, *Trasparenza dei prodotti bancari*. Regole, Bologna, 2013, 152 s.; Id., *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, cit., 508; U. Salanitro, *Usura e interessi moratori*, cit., 135.

(63) R. Marcelli - A. Valente, Usura e tasso di mora. Sancita la verifica alla pattuizione: riflessi operativi (Cass. n. 23192/17, Cass. S.U. n. 26675/17), in http://www.assoctu.it, 3, nt. 4; D. Maffeis, Usura probabile: costo di estinzione anticipata e clausola floor, in

questa *Rivista*, 2018, 615 ss.; F. Piraino, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 152; L. Pascucci, *Usura e oneri eventuali*, cit., 38 ss.

(64) R. Marcelli, *La mora e l'usura: criteri di verifica*, in *ilcaso.it*, 17 giugno 2014, 16.

(65) F. Piraino, Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, cit., 152.

(66) U. Salanitro, Il disincanto del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite, cit., par. 4, nt. 33.

(67) A meno che le Sezioni Unite non intendano circoscrivere il loro ragionamento al caso limite degli interessi moratori pattuiti a un tasso che già in astratto e isolatamente considerato valichi il tasso-soglia.

della pattuizione (68). Le Sezioni Unite prospettano la possibilità per il debitore-cliente di agire per l'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori anche prima che si sia verificato l'inadempimento e che essi diventino dovuti, soltanto che la pronunzia di nullità avrà contenuto di mero accertamento in astratto, senza determinare la liberazione dall'obbligo di corrispondere gli interessi moratori né l'immediata rideterminazione del loro ammontare. Quest'ultimo effetto si produrrà soltanto a condizione che la banca, in caso di inadempimento, pretenda di applicare gli interessi moratori al tasso usurario accertato in sentenza; mentre, se essa dovesse in concreto applicare un tasso più basso che si colloca sotto-soglia, gli interessi moratori saranno dovuti nella misura determinata da questo tasso minore (69). Le Sezioni Unite si riferiscono con ogni probabilità alla c.d. clausola di salvaguardia (70), vale a dire alla pattuizione elaborata dalla prassi bancaria in caso di saggi di interesse variabili o modificabili unilateralmente dalla banca, con specifico riferimento al rischio, ora non più attuale, dell'usura sopravvenuta, e volta ad assicura che la fluttuazione non oltrepasserà il tasso soglia di usura applicabile al contratto al momento della sua conclusione (71). La pattuizione può essere anche estesa agli interessi moratori (72). L'effetto della clausola di salvaguardia è, però, quello di imporre, con esclusivo riferimento alle voci di remunerazione o di costo cui si riferisce, l'applicazione del criterio dell'effettività al posto di quello ordinario della mera previsione, ossia della c.d. potenzialità (73). In assenza della clausola di salvaguardia (74), il principio sancito dalle Sezioni Unite risulterebbe insostenibile sul piano giuridico: una volta accertata la nullità della clausola sugli interessi moratori, su quale base negoziale la banca sarebbe legittimata a domandare il pagamento di interessi moratori a un tasso più basso di quello pattuito ma superiore a quello degli interessi corrispettivi, purché sottosoglia (75)?

Il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite è bislacco (76) perché la disarticolazione degli effetti della sentenza di nullità (un accertamento disgiunto dall'inefficacia (77)) equivale alla sostanziale possibilità di convalidare la clausola nulla, nonostante il divieto dell'art. 1423 c.c., vieppiù stringente nel contesto prescelto dalle Sezioni Unite che è quello della nullità-sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c.

Per un ripensamento da parte delle Sezioni unite

Il fronte contrario all'inclusione degli interessi moratori nel costo del finanziamento poggia sostanzialmente su due ragioni: la loro esigibilità solo eventuale e la loro funzione riparatoria; ma di questi due profili degli interessi moratori è per lo più equivocata la connotazione dogmatica da parte di chi li invoca (78). A ciò va aggiunto un'ulteriore obiezione a mio avviso decisiva: molti degli autori contrari all'inclusione degli interessi moratori nel teg ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia

⁽⁶⁸⁾ Pur con perplessità sul piano della costruzione giuridica, reputa condivisibile sul piano pratico la soluzione adottata dalle Sezioni Unite A. Stilo, *Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria*, cit., 663-664.

⁽⁶⁹⁾ Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 7. vi).

⁽⁷⁰⁾ In tal senso si orienta anche A. Stilo, *Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria*, cit., 664.

⁽⁷¹⁾ A. Volanti, Clausola di determinazione degli interessi moratori, in Le clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, a cura di M. Confortini, Milano, 2017, 262 ss.; A. A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, cit., 165, nt 59

⁽⁷²⁾ In dottrina si è evidenziato correttamente che una clausola di salvaguardia relativa ai soli interessi moratori, che fissi il tetto massimo della loro commisurazione nella soglia dell'usura, si rivelerebbe ex se nulla in quanto decreterebbe il sicuro carattere usurario del teg, dato che "con detta pattuizione la soglia massima prevista per legge per la specifica categoria di operazione [viene] totalmente 'esaurita' contemplando come unico costo l'interesse di mora, senza che possa esservi spazio per ricomprendere ivi gli altri costi del credito sebbene necessariamente presenti": V. Farina, Clausola di salvaguardia, commissione di massimo scoperto e divieto delle usure, cit., 978.

⁽⁷³⁾ F. Piraino, Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, cit., 159.

⁽⁷⁴⁾ Pur con tutta la buona disponibilità, non è possibile immaginare che in ogni contratto di finanziamento sia inclusa una clausola di salvaguardia implicita, come suggerisce A. Stilo, Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria. cit.. 664.

⁽⁷⁵⁾ Un identico rilievo critico è espresso tanto da G. Guizzi, *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?*, cit., 1312 quanto da U. Salanitro, *Il disincanto del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite*, cit., par. 4.

⁽⁷⁶⁾ G. Guizzi, *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?*, cit., 1311 giudica contraddittoria la conclusione delle Sezioni Unite, fondata su argomentazioni che si avvitano su loro stesse e prive di coerenza sistematica; U. Salanitro, *Il disincanto del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite*, cit., par. 4 giudica il principio delle Sezioni Unite paradossale.

⁽⁷⁷⁾ A. Stilo, *Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria*, cit., 663 ravvisa in quella prospetta dalle Sezioni Unite una figura ibrida di nullità, caratterizzata da una sorta di inefficacia parziale condizionata.

⁽⁷⁸⁾ Sia concesso il rinvio a F. Piraino, *Interessi moratori e usura*, cit., 194 ss.; ld., *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 141 ss.

riconoscono, però, la possibilità della loro pattuizione in misura eccessiva, e dunque del loro carattere usurario. In pari tempo, i medesimi autori tentano, però, affannosamente di escludere le conseguenze penali e civili della riconosciuta possibile connotazione usuraria degli interessi moratori, in tal modo rompendo l'unitarietà dell'usura bancaria (79). In reazione alla commisurazione usuraria degli interessi moratori, questa corrente di pensiero prospetta la loro rilevanza sul piano dell'usura in concreto (art. 644, comma 3, c.p.) e il ricorso alla riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. (80), facendo leva sulla tradizionale (81), ancorché contestata (82), qualificazione della clausola di determinazione pattizia del tasso degli interessi moratori come clausola penale o come dispositivo ad essa equiparabile (83). L'impiego dell'art. 1384 c.c. in reazione alla pattuizione di interessi moratori eccessivi, e dunque usurari, è compiuto a dispetto della circostanza che la disposizione in esame è posta a presidio di interessi non già generali, quali sono invece quelli protetti dalla disciplina di contrasto dell'usura, ma particolari, come emerge in maniera inequivocabile dal criterio legale di valutazione dell'eccessiva onerosità che deve tenere conto anche dell'interesse del creditore all'adempimento (84). La corrente di pensiero favorevole alla rilevanza usuraria degli interessi moratori ma sul piano dell'usura in concreto, prospettando dunque la loro riduzione ex art. 1384 c.c., pare indulgere in un eccesso di differenziazione, che potrebbe essere indicato come "rifugio nella duplicazione". E alla medesima tara, pur diversamente declinata, paiono non sottrarsi neppure le Sezioni Unite. Le opinioni dottrinali contrarie all'inclusione degli interessi moratori nella usura in astratto duplicano le fattispecie usurarie: il combinato disposto degli artt. 644 c.p. e l'art. 1815, comma 2, c.c. per gli interessi corrispettivi e le altre remunerazioni e costi; mentre l'art. 1384 c.c. per gli interessi moratori. Le Sezioni Unite elaborano, invece, un secondo tasso-soglia, concepito specificamente per gli interessi moratori, reiterando l'infelice soluzione escogitata per la commissione di massimo scoperto, nonostante fossero state messe in guardia dal ricorrere a un espediente così maldestro e contra legem (85). Per di più dopo aver riconosciuto l'assoggettamento degli interessi moratori alla fattispecie dell'usura in astratto, le Sezioni Unite approdano a una soluzione rimediale non dissimile dall'esito della riduzione ex art. 1384 c.c.,

(79) È questa l'obiezione di fondo che può essere mossa alla tesi di G. Guizzi, *La Cassazione e l'usura... per fatto del debitore*, cit., 156 ss., in part. 158, nt. 12, ribadita in Id., *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?*, cit., 1313, nt. 23, in sede di obiezione alle perplessità da me manifestate nello scritto *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 144.

(80) F. Realmonte, Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato, cit., 779 ss.; G. D'Amico, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 43 s.; G. Porcelli, La disciplina degli interessi bancari tra autonomia ed eteronomia, cit., 248 ss.; F. Volpe, Interessi moratori e usura, cit., 37 ss.; G. Guizzi, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?, cit., 1312 ss.; C. Colombo, Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, cit., 45.

ABF, Coll. Coord., 30 aprile 2014, n. 2666, cit.; ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, cit.

(81) R. Nicolò, Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione, in Foro it., 1944-1946, IV, 44; T. Ascarelli, Obbligazioni pecuniarie, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja -G. Branca, artt. 1277-1284, Bologna-Roma, 1959, 564, nt. 1; M. Fragali, Del mutuo, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja - G. Branca, art. 1813-1822, Bologna-Roma, 1966, 360; M. Libertini, Interessi, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 129; C.M. Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja - G. Branca, art. 1218-1229, Bologna-Roma, 1967, 303; Id., *Diritto civile*. 5. *La responsabilità*², Milano, 2012, 240; M. Lupoi, Il dolo del debitore nel diritto italiano e francese, Milano, 1969, 366 ss., 502 ss.; E. Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, Obbligazioni e contratti, IX, Torino, 1984, 563; A. Marini, La clausola penale, Napoli, 1984, 53 ss.; F. Realmonte, Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato, cit., 778; O.T. Scozzafava, Gli interessi monetari, cit., 112; Id., Gli interessi dei capitali, cit., 173, 194195; T. dalla Massara, Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta, Padova, 2012, 357.

(82) F. Piraino, Interessi moratori e usura, cit., 209 ss.; Id., Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, cit., 154-155; N. Muccioli, Clausole abusive e nullità di protezione: il caso degli interessi moratori eccessivi, in Riv. dir. comm., 2015, 501; A. Purpura, Autonomia privata, responsabilità e attuazione coattiva del credito, cit., 104-105 e, da ultimo, G. Colangelo, Le Sezioni Unite della Cassazione e la salvezza degli interessi moratori: il divorzio dalla matematica e la tutela del contraente forte, cit.,

(83) Condivide questo inquadramento anche Cass. Civ., SS. UU., 18 settembre 2020, n. 19597, cit., n. 7, i).

(84) Sotto questo profilo - e anche a voler prescindere dal rischio di particolarismo casistico denunziato, questa volta correttamente, dalle Sezioni Unite - non può essere accolta, nonostante l'indiscutibile suo equilibrio, la proposta di G. Guizzi, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?, cit., 1313-1314 di adottare come criterio giuda della reductio ad equitatem ex art. 1384 c.c. la media delle maggiorazioni di mora rilevata a fini statistici e conoscitivi dalla Banca d'Italia. La maggiorazione rispetto agli interessi corrispettivi usualmente prevista per commisurare gli interessi moratori nei contratti di finanziamento è standardizzata e non esprime una particolare e specifica esigenza del creditore bancario a ottenere l'adempimento dell'obbligazione restitutoria. La misura convenzionale degli interessi moratori viene, infatti, calcolata principalmente sui costi di gestione della posizione in sofferenza e su quelli di recupero del credito. Per di più l'usura in concreto dà veste giuridica all'usura criminale, nella quale è arduo ricondurre la pattuizione degli interessi moratori all'interno di un contratto di finanziamento. Inoltre, la tesi di G. poggia sul presupposto che gli interessi moratori possano essere sottoposti a un vaglio isolato di usura, il che non è per le ragioni esposte supra nel testo.

(85) F. Piraino, Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, cit., 149 ss.

Editoriale I singoli contratti

propugnata dalla corrente di pensiero contraria all'inclusione degli interessi moratori nel perimetro dell'usura in astratto: la nullità della clausola di determinazione degli interessi moratori che però non travolge - com'è ovvio - questi ultimi, i quali restano dovuti in misura pari agli interessi corrispettivi, se la loro misura è entro il tasso-soglia, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, secondo periodo, c.c. In buona sostanza si tratta di una riduzione degli interessi moratori e allora l'unico vantaggio apprezzabile rispetto alla riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. pare offerto dal ricorso a un parametro certo: la misura degli interessi corrispettivi.

Se l'obiettivo di una pronunzia a Sezioni Unite consiste non soltanto nella finalità nomofilattica al perseguimento dell'unità del diritto oggettivo mediante la fissazione di criteri di interpretazione uniforme dei testi normativi, ma anche nel fine della stabilizzazione dell'esito interpretativo, non si possono nutrire dubbi che l'obiettivo non sia stato centrato dalla sentenza Cass. Civ. 18 settembre 2020, n. 19597. La sistemazione della disciplina dell'usura si presenta troppo arbitraria per poter resistere nel tempo e per offrire le coordinate interpretative della materia per i prossimi anni. Questo è chiarissimo agli occhi dello studioso e l'auspicio è che ne prenda coscienza molto presto anche la Suprema Corte.